

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

REGOLAMENTO

Rivisto nella riunione dei probiviri del 7 marzo 2013
Composto da n. 9 pagine (compreso allegato A)

Comunicato alla Presidenza AIAS in data 29/05/2013

TITOLO I

COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL COLLEGIO

1. Il Collegio dei Probiviri, previsto dall'art 12 dello Statuto AIAS, è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, che non ricoprono cariche associative istituzionali; rimane in carica per tre anni ed i membri sono rieleggibili.

2. Il componente eletto col maggior numero di voti, in qualità di decano in carica convoca entro 45 gg. il primo collegio, con la partecipazione dei membri effettivi e supplenti.

In tale sede i componenti effettivi e supplenti dichiareranno per iscritto l'accettazione dell'incarico.

I soli membri effettivi procederanno all'elezione delle cariche sociali.

In questa circostanza è ammessa l'assenza di un membro eletto, ma per gravi e giustificati motivi.

Farà, comunque, pervenire in tempi rapidi la propria dichiarazione di accettazione dell'incarico.

In assenza, sarà dichiarato decaduto.

3. I componenti effettivi, che nello specifico momento non potranno essere inferiori a tre, ovvero effettivi e supplente secondo le modalità di cui al successivo punto 5 del presente Titolo I, nominano con libero procedimento, tra loro, il Presidente e il Segretario.

4. Nella prima riunione successiva al suo insediamento il presidente convoca entro 45 gg. il Collegio al completo compresi i membri supplenti per la presa in carico degli archivi .

5. I membri effettivi vengono convocati per le riunioni del collegio, mediante mail congiunte, indirizzate a tutti: se la riunione deve avvenire comunque, nonostante l'impossibilità fisica di uno dei membri si valuteranno alternative tecnologiche come la teleconferenza. In ogni caso il membro che risultasse impossibilitato farà conoscere, in tempi brevissimi, la sua impossibilità a partecipare.

Il Presidente preso atto di detta impossibilità provvederà ad invitare alla seduta del Collegio i supplenti in ordine alla loro classificazione.

L'invito, sarà diretto e tramite il mezzo più idoneo, in relazione al tempo restante alla stabilita riunione (Titolo III, punto 5).

Il segretario prenderà atto nel verbale di tale stato.

6. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando, espletate senza successo tutte le possibilità espresse dal precedente punto 5 del presente Titolo I, siano presenti almeno due membri effettivi.

7. I membri supplenti sono informati e invitati a partecipare volontariamente a tutte le riunioni del Collegio dei Probiviri per prendere conoscenza delle problematiche in discussione, senza diritto di voto.

8. Ove ad una riunione del Collegio dei Probiviri risulti assente un membro effettivo, il membro supplente volontariamente presente, eletto con il maggior numero di voti, sostituisce di fatto a tutti gli effetti, il membro effettivo assente e partecipa alle discussioni e votazioni che si svolgono nel corso della riunione, senza necessità di alcuna delega.

9. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a cessare dall'ufficio un membro effettivo del Collegio dei Probiviri, il Collegio si integra con il primo degli eletti tra i membri supplenti e di seguito a scorrere.

10. Qualora un membro effettivo per tre sedute consecutive del collegio non fosse presente senza dare giustificazioni idonee alla sua assenza, gli sarà richiesta conferma scritta della propria accettazione dell'incarico, se non dovesse rispondere entro 30 giorni con l'invio dell'accettazione sarà dichiarato decaduto dall'incarico ed il Collegio lo integrerà con il primo degli eletti tra i membri supplenti e di seguito a scorrere.

11. Ove nell'ambito del mandato, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare la maggioranza dei membri tra effettivi e supplenti del Collegio, si intende decaduto il Collegio; in tal caso il Consiglio Direttivo convoca una Assemblea Generale straordinaria per l'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri fino al completamento del mandato iniziale.

TITOLO II

COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

In base all'articolo 15 dello Statuto dell'AIAS al Collegio dei Probiviri sono demandati i seguenti compiti:

- a) decisione arbitrale delle controversie etiche e deontologiche che possano insorgere tra i Singoli Soci o tra Soci e gli Organi dell'Associazione, o tra i Soci e membri della società esterna per violazione dei doveri associativi e/o collegati o derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice Deontologico.
- b) comminare le sanzioni disciplinari secondo l'articolo 4 dello Statuto, secondo le regole previste dal Codice Deontologico.
- c) esprimere parere consultivo al Consiglio Direttivo sui regolamenti da adottare e su tutte le materie per le quali è richiesto un suo intervento.

A tal fine il Collegio:

- 1.** esercita autonomamente ed in totale indipendenza la sua funzione di vigilanza con poteri di indagine e può richiedere agli iscritti informazioni su fatti specifici;
- 2.** compie accertamenti ed atti istruttori sulla base di esposti presentati da iscritti o dagli organi associativi o da chi lamenti violazioni etiche e deontologiche dei soci;
- 3.** formula, secondo equità, un parere arbitrale su richiesta di parti iscritte o per comporre controversie tra i soci o tra i soci e terze parti non iscritte che ne accettano l'arbitrato; ove necessario delibera i provvedimenti disciplinari motivati nei confronti dei soci;
- 4.** delibera in merito ad interpretazioni etiche e deontologiche dello Statuto, venute in evidenza a latere di procedimenti ed esame dei ricorsi o su richiesta di organi sociali o di singoli iscritti;
- 5.** esprime parere consultivo sulla rispondenza dei regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo ai principi fissati dallo Statuto;

6. richiama gli organi sociali, ove inadempienti, ad assicurare il rispetto di obblighi per loro previsti dallo Statuto.

TITOLO III

RIUNIONI DEL COLLEGIO

1. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente, secondo necessità, per la presa in esame di eventuali esposti e per gli adempimenti istruttori nei termini richiesti dalle presenti norme di procedura, nonché per trattare qualsiasi materia in relazione ai compiti del Collegio fissati dalla Statuto e, comunque, il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. I costi che il Collegio dei probiviri può imputare all'Associazione sono solo quelli relativi allo svolgimento delle funzioni di arbitro, che sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.

2. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente, anche, su richiesta di uno qualsiasi dei propri membri effettivi o supplenti o del Presidente dell'Associazione, dopo averne valutata l'urgenza.

3. Ogni riunione o atto formale del Collegio viene registrata a protocollo ed archiviata in apposito registro riservato, tenuto presso la segreteria dell'associazione, assieme all'ordine del giorno ed ai documenti acquisiti ed ai verbali delle sedute e delle decisioni.

4. L'avviso di convocazione del Collegio dei probiviri può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, [di cui si consti il ricevimento della notizia], almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e nell'ordine del giorno è indicato l'elenco dei casi o delle materie all'esame del Collegio o degli argomenti previsti nella riunione.

5. In casi urgenti il Presidente del Collegio dei Probiviri può decidere la convocazione del Collegio stesso con un preavviso ai membri inferiore ai sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata o posta di primo livello con ritorno di lettura oppure di telegramma, ricevuto dai membri effettivi e supplenti, comunque, almeno un giorno prima della data di riunione.

In via del tutto eccezionale i membri supplenti possono essere convocati anche per le vie brevi con un breve termine di preavviso.

6. La riunione del Collegio dei Probiviri, in caso di arbitrato, si intende valida ove siano presenti tre probiviri di cui almeno due membri effettivi; in tutti gli altri casi si applica quanto previsto al punto I n. 6.

7. In assenza del Presidente del Collegio, che ha convocato la riunione per i motivi definiti all'ordine del giorno, la riunione comunque è presieduta dal membro presente con maggiore anzianità anagrafica.

8. Una copia della convocazione del Collegio dei Probiviri viene trasmessa al Presidente dell'Associazione per la conoscenza riservata al solo esecutivo.

9. Il verbale di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario del Collegio, controfirmato dal Presidente e una volta approvato, archiviato. Una copia è consegnata ai componenti del Collegio.

10. Le decisioni in materia etica e deontologica, nonché in tutte le materie all'esame del Collegio, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza;

11. Le decisioni con eventuali, possibili, ricadute di ordine disciplinare riguardanti la risoluzione del rapporto associativo da parte dell'Associazione, (art. 6 dello statuto) a seguito di deliberazione del Collegio dei Probiviri, per i motivi e secondo le modalità indicate nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo sono adottate all'unanimità.

12. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono trascritte nel libro dei verbali del Collegio e di queste il Presidente del Collegio dei Probiviri riferisce all'Esecutivo.

13. Le votazioni nell'ambito del Collegio sono a scrutinio palese e ciascun membro ha diritto di far risultare a verbale le motivazioni del proprio voto.

14. Le riunioni Del Collegio dei Probiviri avranno luogo normalmente presso la sede di AIAS in Milano o presso altre sedi concordate tra i suoi componenti.

TITOLO IV

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

1. Il Presidente del Collegio, dichiarata aperta la riunione, invita i membri del Collegio presenti, effettivi e supplenti, a dichiarare l'assenza di conflitti di interesse e la loro estraneità sui singoli casi e sulle materie all'esame nella riunione.

Ove un membro effettivo o supplente ravvisi la sussistenza di un possibile coinvolgimento o di una possibile incompatibilità di uno dei membri del Collegio in un caso sottoposto all'esame dello stesso, sarà preliminarmente affrontato dal Collegio che provvederà a decidere circa l'incompatibilità del membro. Alla discussione sulla compatibilità parteciperà anche il membro cui è in capo la possibile incompatibilità mentre lo stesso non parteciperà alla votazione sulla compatibilità. Nell'eventualità il membro fosse ritenuto dal Collegio incompatibile lo stesso deve astenersi dal prendere parte a qualsiasi atto istruttorio attinente allo stesso caso.

2. Tutta la documentazione prodotta dalle parti, soci o terze parti non iscritte, così come ogni altro documento richiesto dal Collegio, gli atti di perizia o pareri richiesti a periti dal Collegio, la trascrizione delle testimonianze rese dalle parti con appositi verbali da esse sottoscritti, rimangono archiviate agli atti ed hanno natura e rivestono carattere confidenziale di assoluta riservatezza interna; sono a disposizione dei soli membri effettivi e supplenti del Collegio.

3. Tutti i documenti di cui al precedente punto 2, possono essere presi in visione dai singoli soci o attori, direttamente interessati al procedimento, previa richiesta motivata, mediante partecipazione ad una apposita riunione indetta per specifica decisione del Collegio. Non può esserne rilasciata copia, salvo gravi e comprovati motivi.

TITOLO V

RICORSI AL COLLEGIO

1. Controversie che possono essere sottoposte al Collegio dei Probiviri

1.1 Il Collegio dei probiviri è competente per la esclusiva verifica della costante applicazione del Codice Etico e Deontologico, fornendone l'esatta interpretazione e censurando le scorrettezze e le inadempienze dei soci in ambito associativo e professionale, dirimendo le controversie insorte esclusivamente fra associati o fra associati e terze parti non iscritte nello svolgimento dell'attività professionale e che riguardano esclusivamente infrazioni allo Statuto e/o al Codice deontologico dell'AIAS.

1.2 L'azione del collegio si concretizza in azioni di interpretazione, di richiamo, di censura, fino alla delibera di possibile risoluzione del rapporto associativo del quale viene informato l'Esecutivo, cui viene inviata copia della decisione motivata.

L'Esecutivo provvederà, nella prima riunione utile, a far conoscere la decisione del Collegio al Consiglio Direttivo.

1.3 L'arbitrato del Collegio viene accettato da tutti i soci.

1.4 Il Collegio non prende in esame illeciti o contenziosi oggetto di procedimenti civili o penali, sospendendo eventualmente il giudizio, in attesa della decisione dei tribunali competenti, essendo le sentenze, motivazione probante di eventuali infrazioni al codice deontologico etico o dello statuto di cui il Collegio è chiamato a valutare.

1.5 Le autonome decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili ed hanno valore all'interno dell'associazione.

1.6 LETTERE ANONIME

Le lettere anonime non possono essere utilizzate da nessun socio/soci a nessun titolo e per nessun motivo.

Il socio o i soci che ricevono lettere anonime, qualunque sia il loro contenuto, riguardante l'associazione o i soci della stessa, se non altrimenti interessati devono distruggerla e non possono ne' devono pubblicizzarla in alcun ambito.

Nel caso in cui il socio o i soci volessero interessare l'Associazione in merito a singoli argomenti contenuti nelle lettere anonime devono presentare regolare ricorso al Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste dal presente regolamento (Titolo V, punto 2).

Il Collegio dei Probiviri esaminerà i fatti e le questioni indicate nel ricorso e se riterrà esservi interesse e rilevanza per i soci e/o per l'Associazione proporrà al Presidente dell'Associazione l'inserimento nell'Ordine del Giorno ed eventuale dibattimento nel primo Consiglio Direttivo utile. Il Presidente dell'Associazione darà riscontro al Collegio dei Probiviri di riceuta della proposta e dell'inserimento nell'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo.

Nulla d'altro sarà richiesto non essendo competenza del Collegio dei Probiviri entrare nel merito delle discussioni e decisioni consiliari ma solo della garanzia di attenzione a tutti i soci da parte degli Organi istituzionali.

2. Forma della domanda

Il ricorso al Collegio dei Probiviri si propone con atto scritto il quale deve contenere:

- 1) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del proponente, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto;
- 2) la determinazione dell'oggetto della domanda per la quale si richiede interpretazione o valutazione;
 - 2.1) la determinazione dell'oggetto della richiesta per la quale si richiede arbitrato
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
- 4) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente dal socio proponente.

Il ricorso, per poter essere deciso dal Collegio dei Probiviri, deve essere proposto esclusivamente da un socio o da un organo dell'Associazione o per tramite di essi, e deve essere rivolto contro l'operato di un socio o di un Organo associativo.

3. Deposito del ricorso, riunione preliminare e fissazione degli incontri

Il ricorso al Collegio dei Probiviri è depositato o inviato tramite raccomandata diretta al Presidente del Collegio dei Probiviri presso la sede dell'AIAS insieme con i documenti che si offrono in comunicazione; salvo gravi e comprovate ragioni tutte le riunioni del Collegio dei probiviri in caso di arbitrato si svolgeranno presso la sede dell'AIAS.

La segreteria AIAS avvisa con qualunque mezzo, comunque entro due giorni il Presidente del Collegio della giacenza di un plico.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, entro sette giorni dal deposito del ricorso, lo riceve, prende visione della documentazione e fissa la data di una riunione preliminare del Collegio dei probiviri al fine di verificare possibili incompatibilità, problematiche di procedibilità e di accettabilità del ricorso e di scegliere il relatore per il primo incontro in cui si effettuerà il tentativo di conciliazione.

Tra il giorno del ricevimento del ricorso e la data della riunione preliminare non devono decorrere più di trenta giorni; detta data sarà comunicata ai Probiviri dal presidente con il mezzo che riterrà più opportuno.

Il presidente del Collegio al termine della riunione preliminare fissa la data del primo incontro e la comunica entro quindici giorni alle parti avvertendole che è obbligatoria la loro partecipazione personale. Con la suddetta comunicazione il Presidente provvede anche a far pervenire al convenuto il ricorso ricevuto.

Tra la data di comunicazione dell'incontro e del ricorso al convenuto e quella dell'incontro stesso deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

4. Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi almeno quindici giorni prima dell'incontro, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio.

La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito presso l'AIAS di una memoria difensiva che deve essere sottoscritta personalmente dal convenuto, nella quale devono essere proposte le eventuali domande in via riconvenzionale.

Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal proponente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese e indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

5. Comunicazione della domanda riconvenzionale

Nel caso in cui il convenuto abbia proposta domanda in via riconvenzionale (ossia quando il convenuto non si limita a difendersi, chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di lui, ma esercita, a sua volta, un'azione contro chi ha proposto la domanda nei suoi confronti, venendo quindi ad assumere a sua volta veste di proponente), il Collegio dei Probiviri fissa una nuova data per l'incontro, che sarà comunicata dal Presidente del Collegio dei probiviri alle parti.

Tra la data di comunicazione al richiedente e quella dell'incontro deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il proponente può depositare memoria integrativa fino a 5 giorni prima della data fissata per l'incontro.

6. Svolgimento dell'incontro

Nell'incontro il membro del Collegio dei Probiviri incaricato quale relatore espone sinteticamente la questione relativa alla vertenza.

Il Collegio dei Probiviri sente liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite e, se lo ritiene opportuno, formula alle parti una proposta transattiva. Nel caso la conciliazione riesca si fa relativo verbale e le spese sono suddivise fra le parti.

Nel caso la conciliazione non riesca il Collegio dei Probiviri illustra la necessità di proseguimento delle consultazioni, dei costi relativi e dell'impegno vincolante al rispetto del parere arbitrale quando emesso e quindi fissa altro incontro entro il termine massimo di quindici giorni nel quale interroga le parti e gli eventuali testimoni.

Tutti mezzi di prova devono essere depositati fino a 15 giorni prima della data fissata per il primo incontro; non sono ammessi ulteriori mezzi di prova dedotti dopo tale termine.

Se il Collegio dei Probiviri lo ritiene necessario, per la complessità della materia o del caso o su richiesta delle parti, al termine del primo incontro concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive integrative; dopo questo termine non sarà concessa la possibilità di fornire ulteriori documenti.

A partire dal deposito di dette memorie il Collegio dei Probiviri verifica e valuta esclusivamente della situazione presentata e documentata alla data indicata.

Le riunioni successive all'audizione delle parti, se rese necessarie, saranno fissate di volta in volta.

La mancata comparizione personale delle parti al primo incontro, in cui si tenta la conciliazione e all'incontro in cui è fissato l'interrogatorio delle stesse, senza giustificato motivo, o il rifiuto della transazione proposta dal Collegio dei Probiviri, costituiscono comportamento valutabile dal Collegio dei Probiviri ai fini del giudizio.

Le parti saranno informate della assoluta riservatezza del contenzioso in discussione e del divieto di pubblicizzare il contenzioso, le sue cause e le sue motivazioni fino all'emissione del giudizio finale.

7. Assistenza del consulente tecnico

In qualsiasi momento se la natura tecnica della controversia lo richiedesse, il presidente del Collegio potrà nominare uno o più consulenti tecnici specialisti per agevolare o motivare meglio il giudizio finale.

8. Pronuncia della decisione

Il Collegio dei Probiviri dopo aver sentito le parti e assunto le prove provvederà a emettere la propria motivata decisione entro 15 giorni che saranno calcolati dall'ultima riunione resasi necessaria.

Il Collegio tenderà a raggiungere e formulare la decisione finale nel numero di sedute minimo necessario, di norma tre oltre la prima di valutazione.

9. Decisione

La decisione finale è comunicata alle parti ed al Presidente dell'Associazione tramite raccomandata.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri accolga il ricorso o la domanda riconvenzionale applica una delle sanzioni disciplinari previste dal Codice Deontologico, graduata secondo la gravità del comportamento tenuto e della regola violata.

Nel caso in cui le violazioni supposte al codice comportamentale e deontologico dei soci oggetto del ricorso risultino prive di concretezza e il procedimento disciplinare risulti palesemente infondato si richiamerà il ricorrente ad un comportamento maggiormente corretto ricordando che il Collegio dei Probiviri costituisce un servizio di garanzia per i soci e l'associazione e non può essere utilizzato per raggiungere mediante illazione, scopi di danneggiamento o diffamazione o generazione di discredito di altri soci o parti associative.

Le parti essendo informate della assoluta riservatezza sul contenzioso in discussione e del divieto di pubblicizzare il contenzioso stesso durante il periodo di valutazione del ricorso, le sue cause e le sue motivazioni, fino all'emissione del giudizio finale, in caso di inadempienza, potranno divenire d'ufficio oggetto di procedimento disciplinare con valutazione dell'esistenza dei presupposti per adottare una sanzione disciplinare nei confronti di chi ha violato la riservatezza oppure abbia, evidentemente, dato avvio al procedimento stesso con gli scopi sopradetti.

Non è prevista altra possibilità di accusa e difesa rispetto la espressione diretta delle proprie motivazioni da parte delle parti in causa e la documentazione oggettiva presentata nei termini della prima riunione di valutazione oltre l'eventuale integrazione richiesta per procedere nell'esame del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri, quando pronuncia la propria decisione provvede anche a stabilire a chi vanno imputate le spese del giudizio arbitrale, calcolate secondo le tabelle allegate, che salvo gravi e comprovati motivi devono seguire la soccombenza.

Spetta al Consiglio dell'Associazione la gestione amministrativa delle spese del giudizio.

10. Astensione di un membro del Collegio dei Probiviri

Il Proboviro, effettivo o supplente, ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse diretti o indiretti nella causa;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o convivente di una delle parti;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o notoriamente grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;
- 4) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza o per le quali egli si riconosca non idoneo.

11. Ricusazione

Nei casi in cui è fatto obbligo al Proboviro effettivo o supplente di astenersi, ciascuna delle parti può proporre all'atto della presentazione dei documenti per la prima riunione di valutazione del ricorso, la ricusazione documentando, con certezza incontestabile, i motivi specifici e i mezzi di prova. Il Collegio esaminerà la proposta sentito il membro ricusato, deciderà in merito prima di procedere.

12. Costo sedute dei probiviri

Il costo della prima seduta di valutazione e delle seguenti sedute, determinato dal Collegio dei Probiviri e accettato dall'Esecutivo dell'Associazione, che si impegna darne informazione e visibilità mediante pubblicazione sul network in modo che tutti gli associati siano informati preventivamente sui costi, minimi, necessari per adire al giudizio o all'arbitrato del Collegio dei Probiviri, sono indicati nell'allegato A del presente Regolamento.

TITOLO VI

“PUBBLICITÀ” DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1.** I provvedimenti disciplinari deliberati o comunque i giudizi finali del Collegio dei probiviri e le loro motivazioni sono oggetto di comunicazione da parte del Presidente del Collegio al Presidente dell'Associazione perché ne porti a conoscenza l'esecutivo.
- 2.** Dall'esame dei fatti e dei ricorsi può derivare, in subordine, la necessità di proporre per il tramite del Presidente, al Consiglio Esecutivo, modifiche procedurali o interventi migliorativi anche di rilevanza statutaria, di procedure normalmente adottate nell'espletamento delle attività sociali; la sua elaborazione e valutazione avverrà nel Collegio dei probiviri senza necessità di specifica richiesta e senza costi aggiuntivi per l'associazione.
- 3.** La valutazione di merito espressa a latere dei contenziosi esaminati e giudicati, sarà motivata e graduata;
potrà assumere valore di giudizio etico deontologico specifico e costituirà precedente per future richieste di giudizio.
- 4.** Nella comunicazione finale di giudizio dell'esame dei ricorsi presentati al Collegio dei Probiviri, sono illustrati i fatti contestati, le violazioni eventualmente rilevate, le motivazioni del provvedimento disciplinare eventualmente adottato e la sua graduazione. Altrettanto per i giudizi di arbitrato o le decisioni di consultazione.
- 5.** Della semplice deliberazione di giudizio il Consiglio deve disporre la pubblicazione (sito e rivista) perché abbia la massima visibilità; solo su richiesta del Collegio dei Probiviri l'Esecutivo può autorizzare la pubblicazione sull'organo ufficiale dell'Associazione di eventuali note informative sui provvedimenti disciplinari adottati.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI COSTI E TARIFFE COLLEGIO PROBIVIRI IN CASO DI ARBITRATO

Riunione preliminare per studio controversia e verifica incompatibilità	€ 150,00 complessive
Primo incontro per tentativo di conciliazione	€ 600,00 complessive oltre rimborso spese per ogni proboviro
Ogni incontro successivo al primo	€ 400,00 per ogni proboviro oltre rimborso spese per ogni proboviro

Tabella valida a partire dal marzo 2011